

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/149 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 2019****che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato l'aceto come sostanza di base per gli usi in qualità di fungicida e battericida e lo ha inserito nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Nel novembre del 2016 Charbonneaux-Brabant SA ha presentato alla Commissione una domanda di estensione dell'uso dell'aceto come erbicida in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 4 agosto 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'estensione dell'uso fitosanitario dell'aceto come erbicida ⁽⁴⁾. Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 12 dicembre 2018 ha presentato il progetto del presente regolamento.
- (4) Dagli esami effettuati è emerso che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda l'uso come erbicida esaminato e specificato nel rapporto di riesame. L'uso dell'aceto come erbicida dovrebbe pertanto essere consentito. Poiché è permesso un nuovo uso dell'aceto, è inoltre accettabile consentirne altri possibili usi, come indicato nell'ultima versione del rapporto di riesame per l'aceto. È pertanto opportuno revocare l'attuale restrizione che ne autorizza l'uso solo come fungicida e battericida.
- (5) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario rispettare alcune condizioni d'uso.
- (6) I regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108**

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GUL 181 del 9.7.2015, pag. 75).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).⁽⁴⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base aceto per l'uso fitosanitario come erbicida). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017: EN-1281, 42 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1281.

*Articolo 2***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108, il testo della quinta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.»

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella tabella della parte C, alla riga numero 5, voce «Aceto», il testo della sesta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.»
